



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

STATUTO

Testo deliberato dal Comitato di Gestione in data 28 febbraio 2018

Sommario

Art. 1 Agenzia delle dogane e dei monopoli.....	1
Art. 2 Missione.....	1
Art. 3 Funzioni	2
Art. 4 Principi generali di organizzazione e di funzionamento.....	2
Art.5 Federalismo fiscale	3
Art. 6 Organi	4
Art. 7 Competenze del Direttore dell’Agenzia	5
Art. 8 Competenze del Comitato di Gestione	6
Art. 9 Funzionamento del Comitato di gestione	6
Art. 10 Competenze del Collegio dei revisori dei conti.....	7
Art. 11 Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.....	7
Art. 12 Strutture di controllo interno	8
Art. 13 Attività dell’Agenzia	8
Art. 14 Bilancio dell’Agenzia	8
Art. 15 Personale e relazioni sindacali.....	8

Art. 1
Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata “Agenzia”, istituita ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, di seguito denominato “decreto istitutivo”, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L’Agenzia è sottoposta all’alta vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze e al controllo della Corte dei conti che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.
3. L’attività dell’Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme emanate nell’esercizio della propria autonomia.
4. L’Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

Art. 2
Missione

1. L’Agenzia favorisce la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali. Contribuisce alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all’evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria. L’Agenzia esercita il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell’Erario attraverso la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso il contrasto agli illeciti e gestendo il mercato attraverso concessioni e atti regolamentari. Concorre alla sicurezza e alla tutela dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente.
2. L’Agenzia assicura, nelle materie di competenza, il supporto alle attività del Ministero dell’economia e delle finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.
3. L’Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle Istituzioni dell’Unione Europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Art. 3
Funzioni

1. L’Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a. amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso;
 - b. gestione dei servizi doganali, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
 - c. regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, verificando costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e gli operatori del settore ed esercitando una azione di contrasto al gioco illegale;
 - d. gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise, nonché della tariffa di vendita al pubblico e dell’articolazione delle rivendite dei prodotti da fumo. Vigila sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;
 - e. prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza. A tal fine, in applicazione delle direttive impartite dal Ministro dell’economia e delle finanze, cura in particolare l’analisi dei rischi e la gestione delle banche dati e svolge controlli, verifiche ed indagini con i poteri di polizia tributaria e giudiziaria attribuiti dalla legge al personale dell’Agenzia, anche attraverso la collaborazione con le altre autorità ed organismi nazionali, locali, dell’Unione Europea ed internazionali istituzionalmente preposti agli specifici ambiti operativi, anche tramite la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa;
 - f. gestione dei laboratori chimici, assicurando l’equilibrio fra costi e benefici, anche attraverso l’offerta di servizi specialistici ad altri enti, imprese e privati;
 - g. fornitura di servizi, nella materia di competenza, a privati, imprese ed altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali e contrattuali;
 - h. promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.

Art. 4
Principi generali di organizzazione e di funzionamento

1. L’Agenzia è organizzata sulla base dei seguenti principi generali:

- a. legalità, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, conformandosi anche ai principi in materia di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 - b. valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, a una corretta e proficua conduzione delle relazioni sindacali, alla sperimentazione di soluzioni innovative in materia di pari opportunità e sostenibilità ambientale, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica e sociale delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari;
 - c. decentramento delle responsabilità operative, attraverso un'organizzazione interna centrale e periferica improntata a criteri di efficienza e flessibilità;
 - d. semplificazione dei rapporti con gli utenti, mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;
 - e. facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio agli utenti, conformandosi anche a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - f. potenziamento dell'azione di contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, anche individuando per gli organi centrali, regionali e locali dell'Agenzia aree differenziate di intervento;
 - g. sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di monitoraggio e valutazione dei risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività.
2. L'Agenzia è articolata in strutture centrali e territoriali.

Art.5 Federalismo fiscale

1. L'Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni ed agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale. Promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e

articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

2. L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

Art. 6 Organi

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:
 - a. il Direttore dell'Agenzia;
 - b. il Comitato di gestione;
 - c. il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato con le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto istitutivo, per una durata massima di tre anni. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata.
3. Il Comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da quattro membri, oltre al Direttore dell'Agenzia che lo presiede. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni, ferma restando, ai fini delle scelte la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'articolo 19 comma 6, terzo periodo del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'Agenzia. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.
5. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 7
Competenze del Direttore dell’Agenzia

1. Il Direttore dell’Agenzia è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del decreto istitutivo e del presente Statuto, ad altri organi. Il Direttore dell’Agenzia in particolare:
 - a. presiede il Comitato di gestione e propone alla delibera dello stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’Agenzia, il documento di budget, il bilancio di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, i piani strategici aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Agenzia per importi superiori all’ammontare di tre milioni di euro, la costituzione e la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo;
 - b. determina le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del Comitato di gestione;
 - c. stipula la convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo, sentito il Comitato di gestione e consultate, a termini dell’articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali;
 - d. provvede alle nomine dei dirigenti, sottoponendo quelle relative ai responsabili delle strutture di vertice centrali e regionali alla valutazione preventiva del Comitato di gestione;
 - e. determina gli indirizzi e i programmi dell’Agenzia anche per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie;
 - f. pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze demandate ai dirigenti;
 - g. determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre strutture dell’Amministrazione Finanziaria e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, nonché con le altre autorità nazionali e locali e con le autorità ed organismi comunitari ed internazionali istituzionalmente preposti agli specifici ambiti operativi nella materie di competenza dell’Agenzia, anche tramite la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all’articolo 56, comma 1, lettera d) del decreto istitutivo;
 - h. partecipa alla contrattazione del comparto relativo alle cosiddette “funzioni centrali” ed alla sottoscrizione dei contratti integrativi e gli accordi collettivi dell’Agenzia.
2. Le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia in caso di assenza dal servizio o impedimento temporaneo sono esercitate dal Vicedirettore per gli atti indifferibili ed urgenti. Nel caso di contemporanea assenza del Direttore e del Vicedirettore dell’Agenzia, gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Direttore di vertice di struttura centrale, presente in servizio, con maggiore anzianità di servizio nella prima fascia. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore

per gli atti di ordinaria amministrazione nel caso di impedimento di durata superiore a 30 giorni, nonché in caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico.

Art. 8 Competenze del Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione su proposta del Direttore dell'Agenzia:
 - a. delibera sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, il documento di budget, il bilancio di cui agli articolo 2423 e seguenti del codice civile, i piani strategici aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'agenzia, per importi superiori all'ammontare di tre milioni di euro, la costituzione e la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo;
 - b. fornisce una valutazione sulle scelte strategiche aziendali e sulle nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice centrali e regionali;
 - c. valuta ogni questione che il Direttore dell'Agenzia ponga all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato.

Art. 9 Funzionamento del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Direttore dell'Agenzia ogniqualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l'anno.
2. Su specifici argomenti, il Direttore dell'Agenzia ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato di gestione i rappresentanti di altre amministrazioni o Agenzie, nonché esperti interni ed esterni nelle materie da trattare.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.
4. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta è presente la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ultima ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato, chiedendo al Presidente di rimandare la discussione ad una seduta successiva.
5. Sono considerati presenti i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli

argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore dell'Agenzia o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.
7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.
8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

Art. 10

Competenze del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento di contabilità;
 - c. esamina il budget e controlla il bilancio;
 - d. accerta periodicamente la consistenza di cassa;
 - e. redige le relazioni di propria competenza;
 - f. può chiedere al Direttore dell'Agenzia notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'economia e delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
 - g. svolge il controllo di regolarità amministrativo e contabile secondo le disposizioni di legge;
 - h. esercita ogni altro compito relativo alla funzione dei revisore dei conti.
2. I membri effettivi o, in loro assenza, i membri supplenti del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato di gestione. I membri effettivi o, in loro assenza, i membri supplenti che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato di gestione, decadono dall'ufficio. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5.

Art. 11

Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.
2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 12 **Strutture di controllo interno**

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

Art. 13 **Attività dell'Agenzia**

1. L'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 14 **Bilancio dell'Agenzia**

1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 15 **Personale e relazioni sindacali**

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto; in relazione a ciò, l'Agenzia, ferme le proprie

determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi in vigore.

3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle funzioni centrali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definite dal contratto collettivo nazionale.